

69140

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 8 settembre 2011, n. 1927

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Rep. atti n. 159/CSR) - Recepimento

Il Relatore comunica:

l'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "*Tutela della salute in provincia di Trento*" autorizza la Giunta provinciale a disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui ciò è necessario per dare attuazione ad accordi od intese concluse in sede di conferenza Stato - Regioni o di conferenza unificata, salvo che ciò non comporti violazione di riserva di legge.

Considerato che nel corso della seduta del 23 settembre 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo, le regioni e le province autonome hanno convenuto l'impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni.

Ritenuto opportuno, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, provvedere a recepire l'Intesa in parola con provvedimento della Giunta provinciale,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la "*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Rep. atti n. 159/CSR).*" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2010, n. 250;
- visto l'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;
- visto il Regolamento CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di recepire la "*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Rep. atti n. 159/CSR).*" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2010, n. 250;

- 2) di dare atto che trattando l'intesa di questioni inerenti alla sicurezza alimentare, spetta all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, darne attuazione;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE